

► Legge regionale n. 4 del 05 aprile 2017 (Vigente dal 17/11/2017)

"Istituzione del Comune di Cassano Spinola mediante fusione dei Comuni di Cassano Spinola e di Gavazzana in Provincia di Alessandria"

Art. 1.

(Istituzione del Comune di Cassano Spinola)

1. È istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Comune di Cassano Spinola mediante fusione dei Comuni di Cassano Spinola e di Gavazzana, in Provincia di Alessandria.
2. Il territorio del Comune di Cassano Spinola è costituito dai territori già appartenenti ai comuni originari Cassano Spinola e Gavazzana, come risultante dalla cartografia di cui all'allegato A.

Art. 2.

(Decadenza degli organi e nomina del Commissario)

1. Alla data di istituzione del Comune di Cassano Spinola, i comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, sindaci, giunte e consigli comunali, decadono.
2. Dalla data di istituzione del Comune di Cassano Spinola e fino all'insediamento, a seguito delle elezioni amministrative, degli organi del nuovo comune, le relative funzioni di governo sono esercitate dal Commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione statale.
3. Il Commissario è coadiuvato, fino all'elezione del sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall' articolo 1, comma 120 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

Art. 3.

(Eventi successivi alla fusione)

1. Alla data di istituzione del Comune di Cassano Spinola gli organi di revisione contabile in carica nei comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Cassano Spinola le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione in carica al momento dell'estinzione nell'originario Comune di Cassano Spinola.
2. I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo comune.
3. I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.

Art. 4.

(Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici)

- 1.** Il Comune di Cassano Spinola subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei comuni originari.
- 2.** Il personale dei comuni originari è trasferito al Comune di Cassano Spinola.
- 3.** Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.
- 4.** Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del Comparto regioni ed autonomie locali del 1° aprile 1999, a decorrere dall'anno di istituzione, confluiscono nel bilancio del Comune di Cassano Spinola, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.

Art. 5.

(Sede del Comune)

- 1.** Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui all' articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali) e fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo comune, la sede legale provvisoria del Comune di Cassano Spinola è situata presso la sede dell'estinto Comune di Cassano Spinola.

Art. 6.

(Municipio di Gavazzana)

- 1.** Lo statuto del Comune di Cassano Spinola può prevedere l'istituzione del Municipio di Gavazzana presso la sede dell'originario comune con finalità di rappresentanza della cittadinanza originaria da definire in ambito statutario.
- 2.** Lo statuto del Comune di Cassano Spinola disciplina, ai sensi dell' articolo 16 del d.lgs. 267/2000 , le modalità di designazione degli organi del Municipio di cui al comma 1 e, se necessario, individua una diversa sede del Municipio stesso.

Art. 7.

(Statuto e regolamento di funzionamento del Consiglio comunale)

- 1.** Gli organi del Comune di Cassano Spinola, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
- 2.** Lo statuto del Comune di Cassano Spinola prevede, ai sensi dell' articolo 15, comma 2 del d.lgs. 267/2000 , adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi ai favore degli abitanti dei comuni oggetto di fusione.
- 3.** Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, in assenza di statuto provvisorio, al nuovo comune si applicano le disposizioni dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale dell'originario Comune di Cassano Spinola vigenti alla data del 31 dicembre 2017.

Art. 8.

(Vigenza degli atti)

- 1.** Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2017, restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei

corrispondenti atti del Commissario o degli organi del Comune di Cassano Spinola.

2. Le determinazioni assunte dal Commissario, restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Cassano Spinola.

Art. 9.

(Delega alla Provincia di Alessandria)

1. I rapporti conseguenti all'istituzione del Comune di Cassano Spinola sono definiti dalla Provincia di Alessandria nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).

Art. 10.

(Contributi regionali)

1. Ferma restando la contribuzione prevista per le fusioni dei comuni dalla normativa statale vigente, la Regione eroga incentivi finanziari al comune istituito a seguito di fusione, nella misura e per la durata stabiliti sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di Enti locali).

Art. 11.

(Deroga all'obbligo di esercizio associato di funzioni comunali)

1. Il Comune di Cassano Spinola è esentato per un mandato elettorale dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali, derivanti dall' articolo 14, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 .

Art. 12.

(Disposizioni contabili)

1. Il Comune di Cassano Spinola:

- a)** approva il bilancio di previsione entro novanta giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con decreto del Ministero dell'interno ai sensi della normativa statale vigente;
- b)** ai fini dell'applicazione dell' articolo 163 del d.lgs. 267/2000 per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziare nei bilanci approvati dai comuni estinti;
- c)** approva il rendiconto di bilancio dei comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.

2. Il Comune di Cassano Spinola può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei comuni originari e nei limiti degli stessi anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo comune.

Art. 13.^[1]

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il contributo una tantum al Comune di Cassano Spinola quantificato nell'esercizio

finanziario 2018 in euro 89.300,00 in termini di competenza, già iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre Autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, si fa fronte con le dotazioni finanziarie della medesima missione e programma.

2. Per il contributo annuale al Comune di Cassano Spinola, a partire dall'esercizio finanziario 2018 e fino all'esercizio finanziario 2022, quantificato per ciascun anno delle cinque annualità in euro 17.860,00, in termini di competenza, già iscritto nell'ambito della missione 18 (Relazioni con le altre Autonomie territoriali e locali), programma 18.01 (Relazioni finanziarie con le altre Autonomie locali), Titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, si fa fronte con le risorse della medesima missione e del medesimo programma e, per gli anni successivi, si fa fronte con le risorse che saranno iscritte nei successivi bilanci e nell'ambito della medesima missione e programma.

Art. 14.

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A

Cartografia dei confini comunali di Cassano Spinola e Gavazzana (art. 1) .

Note:

►^[1] L'articolo 13 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 162 della legge regionale 16 del 2017.